



Ord. nr 191 viab - 2024

16 luglio 2024

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Viste:

- la richiesta pervenuta da Brianzacque Srl con sede in viale E. Fermi, 105 - Monza (MB) acquisita agli atti al nr di prot. 84228/2024 relativa a delle attività improcrastinabili da svolgersi in via A. F. Frisi al fine di eseguire lavorazioni inerenti il risanamento delle condotte fognarie, per l'esecuzione delle quali è necessario procedere, visti i calibri della strada nonché i flussi veicolari circolanti quotidianamente, ad apportare modifiche viabilistiche;

- l'accantieramento inviato, che insiste in via A.F. Frisi nel tratto compreso tra l'intersezione con via G. Boccaccio e l'intersezione con via M. D'Azeglio in nr 2 fasi distinte:

- fase 1: interventi nel tratto compreso tra via D. Chiesa e via M. d'Azeglio
- fase 2: interventi nel tratto compreso tra via D. Chiesa e via G. Boccaccio

- il cronoprogramma inviato che prevede la calendarizzazione dell'intervento dal giorno 10 giugno 2024 al giorno 14 luglio 2024.

Richiamate:

- la richiesta di proroga pervenuta agli atti al nr prot. gen. 131751/2024 relativa solo alla fase 2 che per condizioni metereologiche avverse ha subito ritardi rispetto al cronoprogramma inviato con la nota in premessa;
- l'ord. nr 131/2024 (atti nr prot. gen. 101663/2024) per una sua proroga temporale al 02 agosto 2024 per consentire l'ultimazione delle opere

Rilevata la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente ovvero l'accantieramento degli approvvigionamenti necessari alla realizzazione delle opere, è necessario procedere alla chiusura del tratto di strada per garantire la sicurezza alle attività previste.

Ravvisata altresì la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Richiamato il *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce *"strada"* l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ufficio Realizzazione Segnaletica

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email segnaletica@comune.monza.it

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi di soccorso che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti e dei mezzi adibiti al TPL, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA

quale parziale proroga temporale dell'ord. 131/2024 (atti nr prot. gen. 101663/2024) sino alle ore 18:00 del giorno 02 agosto 2024, a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque sino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- è vietata la circolazione lungo via A.F. Frisi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via G. Boccaccio e l'intersezione con via D. Chiesa.

Pertanto tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti in via G. Boccaccio, giunti in prossimità dell'intersezione con via A. F. Frisi, hanno l'obbligo di proseguire dritto.

- è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, lungo ambo i lati delle seguenti vie:

- via A.F. Frisi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via G. Boccaccio e l'intersezione con via D. Chiesa;
- via Santa Croce;
- via D. Chiesa.

I veicoli dei residenti con destinazione ai passi carrai ivi presenti, i mezzi del pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedere al comparto oggetto del presente provvedimento, con entrata/uscita dall'intersezione G. Boccaccio / A.F. Frisi e/o A.F. Frisi / D. Chiesa: nel tratto, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente è istituito il doppio senso di circolazione a partire dalle intersezioni sopraccitate sino all'area di cantiere.

La circolazione in tutte le aree di cantiere sopraccitate, sarà consentita con una velocità massima di 20 km/h.

Durante la fase non lavorativa, l'area di cantiere deve essere ridimensionata per quanto possibile. L'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti a evidenziare gli ingombri.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà altresì provvedere all'installazione di segnaletica utile a indicare i percorsi alternativi con idonea segnaletica di deviazione (fig. Il 407 art. 43), al fine di garantire percorsi alternativi all'utenza oltre per le proprietà site nel comparto oggetto del presente provvedimento.

Sarà cura del richiedente osservare quanto ulteriormente prescritto dall'autorizzazione.

La presente vale anche come autorizzazione e copia della stessa viene rilasciata al richiedente per essere esibita agli organi preposti al controllo sul cantiere.

AUTORIZZA

L'impresa incaricata dei lavori all'occupazione temporanea del suolo pubblico come sopra descritto sotto la propria responsabilità, con obbligo di osservanza delle norme di Legge in materia, nonché delle prescrizioni sopra indicate.



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Ufficio Realizzazione Segnaletica

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

I N F O R M A

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal *“DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA”* di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell'impresa esecutrice delle lavorazioni per conto di Brianzacque Srl con sede in viale E. Fermi, 105 - Monza (MB) che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**
Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

Ufficio Realizzazione Segnaletica
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969